

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero della cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

e p.c.

Regione Puglia  
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Provincia di Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Al Comune di Poggio Imperiale (FG)  
[segreteria.poggioimperiale@pec.it](mailto:segreteria.poggioimperiale@pec.it)

Al Comune di Apricena (FG)  
[protocollo@pec-apricena.com](mailto:protocollo@pec-apricena.com)

**Oggetto: [ID: 9748] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al parco agrivoltaico, della potenza di 60,58 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Poggio Imperiale (FG), in località Zancardi, e nel Comune di Apricena (FG).**

**Proponente: ERG SOLAR HOLDING S.r.l.**

**Controdeduzioni al parere del Ministero della Cultura con nota prot. n. MIC|MIC SS-PNRR|29/02/2024|0007238-P (prot. MASE 0039724.29-02-2024).**

#### **PREMESSO CHE**

La scrivente ERG SOLAR HOLDING S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 152/2006 per l'opera in oggetto con nota del 06/04/2023, acquisita al prot. MASE-62695 in data 19/04/2023 (di seguito anche la "Società").

La Società ha ricevuto il parere tecnico istruttorio negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto reso dal Ministero della Cultura (di seguito anche “MIC”) con nota prot. MIC|MIC\_SS-PNRR|29/02/2024|0007238-P.

## RILEVATO CHE

In data 24/04/2024 **il parere in oggetto è stato impugnato dalla Società** e il giudizio è attualmente pendente dinanzi al TAR Puglia Bari, R.G. n. 522/2024.

Dagli atti del giudizio emerge la non vincolatività del parere, ammessa espressamente nelle difese spiegate dal Ministero della Cultura per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.

Con memoria del 17/05/2024 la difesa erariale, infatti, finalmente esplicitando per la prima volta in tale sede la posizione del MIC, ammette che *“il progetto di impianto agrivoltaico di cui si discute, infatti, ricade in un’area classificabile alla stregua di “area idonea”, a mente di quanto previsto dall’art. 20 del DLGS 199/2021. Ne discende, pertanto, l’applicabilità dell’art. 22, comma 1, lett. a) del DLGS 199 cit., il quale prevede che “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”.*

**Ne consegue la non vincolatività del parere in oggetto ai fini del rilascio del Decreto VIA.**

Premesso quanto precede, di seguito la Società riscontrerà le valutazioni e le considerazioni formulate nel parere del MIC.

### **1. CONTESTUALIZZAZIONE DELL’AREA DI PROGETTO: IMPIANTO AGRIVOLTAICO, IDONEITÀ DELL’ AREA AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DLGS 199/2021 E NON VINCOLATIVITÀ DEL PARERE.**

**1.1** Il sito di progetto insiste su un’area agricola, campita quale zona territoriale omogenea “E2 – Agricola” dal vigente piano regolatore comunale del Comune di Poggio Imperiale e, come tale, ex art. 12, comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003, compatibile con la collocazione di impianti FER, specie, poi, nel caso in esame ove oggetto della proposta è un impianto agrivoltaico, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è strutturato in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.

Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola (cfr. Cons. Stato, 11/09/2023, n. 8260).

Nel caso in oggetto, dunque, emerge che nelle argomentazioni del MIC non è stato preso in considerazione che **si tratta di un impianto agrivoltaico**, con conseguente, inevitabile inconferenza di tutte le considerazioni che il MIC svolge sull'errato presupposto di star valutando un tradizionale impianto fotovoltaico.

Emblematico è il fatto che nel parere del MIC vengono **applicate prescrizioni del PTPR della Regione Puglia e delle relative Linee guida** afferenti agli impianti fotovoltaici, sebbene, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, le stesse risultino essere superate e, come tali, non si applichino agli agrivoltaici. (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 11 aprile 2022, n. 586).

Per esigenze di sinteticità espositiva non ci si dilungherà sul tema, posto che tale assunto è stato fatto proprio dalla giurisprudenza pugliese e confermato dal Consiglio di Stato, il quale *“ha, a tal proposito, rilevato che le linee guida di cui all'elaborato 4.4.1 (linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) non sono idonee (in quanto risalenti) a contemplare una tipologia progettuale, quale quella oggetto di esame (impianto agrivoltaico), di recente sviluppo e implementazione tecnica”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029).

Ne consegue, quindi, la erroneità della premessa da cui muove il parere, secondo cui *“il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra previsto, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e non in aree industriali pianificate, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, non è coerente con quanto raccomandato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I" di cui al PPTR”*.

La medesima considerazione vale, di conseguenza, anche laddove si assimilano agrivoltaici e fotovoltaici sotto il profilo del “consumo del suolo” ovvero si richiamano la DGR Puglia 2122/2012 e la DGR n. 162/2014 che regolamentano l'effetto cumulo tra eolici e fotovoltaici e se ne estendono gli effetti al progetto in esame.

**1.2** Il MIC, poi, non ha effettuato una preliminare valutazione in ordine alla sussistenza dell'impianto in area idonea secondo il D.Lgs 199/2021.

Sul punto soccorre lo studio operato dalla Regione Puglia, la quale, con Atto Dirigenziale n. 157 del 12 aprile 2024, ha rilevato che **l'area di impianto** (intesa sia come area di posizionamento dei pannelli che quale area interessata dalle infrastrutture di connessione) **rientra integralmente tra quelle qualificate ex lege idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi della disciplina statale recata dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter e c-quater) del D.lgs. 199/2021 ss.mm.ii.**

Considerato che il progetto di impianto agrivoltaico in oggetto, ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 del DLGS 199/2021 ne discende, pertanto, l'applicabilità dell'art. 22, comma 1, lett. a) del DLGS 199 cit., il quale prevede che “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”.

**Ne consegue la non vincolatività del parere in oggetto ai fini del rilascio del Decreto VIA**, come peraltro (finalmente) ammessa espressamente in giudizio dal MIC con le difese spiegate per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.

Ad ogni buon conto, come più ampiamente si dedurrà di seguito, emerge che **l'intera area di impianto non intercetta beni culturali e non è interessata da vincoli archeologici né, tantomeno, da vincoli paesaggistici e, inoltre, non rientra in siti connotati da vincoli diretti da PPTR; essa, inoltre, non rientra nemmeno tra le aree “non idonee” ai sensi del R.R. n. 24/2010.**

Si ritiene inoltre che nelle valutazioni del MIC non è stato preso in considerazione l'interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili e, inoltre, non viene chiarito in che termini l'impianto inciderebbe negativamente sul paesaggio e sui beni circostanti.

Dunque, nel parere del MIC vengono prese in considerazione argomentazioni che sono state superate dalla normativa attuale, senza tener conto delle esigenze ambientali e degli indirizzi legislativi che, in materia, “*si rendono interpreti dell'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili, che, in virtù della loro naturale vocazione a preservare l'interesse ambientale, costituiscono un punto di intersezione tra l'obiettivo di difendere il citato interesse e l'istanza di garantire la produzione di energia (sentenze n. 86 del 2019, n. 199 del 2014, n. 67 del 2011 e n. 119 del 2010)*” (cfr. Corte Cost. 13 maggio 2022, n. 121).

**1.4** Infine, si pone in evidenza che nel parere sono stati erroneamente indicati: un sistema di accumulo non previsto nel progetto che interferirebbe con Beni Archeologici ed una “alterazione percettiva”, dovuta alla “visibilità a lunga distanza degli aerogeneratori” che costituirebbe “un punto di forte criticità”. Sul punto ogni considerazione ulteriore appare oggettivamente superflua, precisandosi, per quanto occorrer possa, che il progetto oggetto di valutazione è (solo e soltanto) un impianto agrivoltaico.

## 2. NEL MERITO.

### 2.1 Beni Paesaggistici e Architettonici.

Nel parere il MIC ha evidenziato le componenti individuate nel PPTR le quali, ricomprenderebbero beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP), ricadenti nell'area vasta di indagine (AVI) pari, a dire dell'Amministrazione, a 3 km.

Al riguardo – fermo quanto dedotto in merito alla non applicabilità delle prescrizioni del PPTR agli agrivoltaici – verrà più specificatamente osservato in merito all'assenza di valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di interferenze e/o impatti negativi che il progetto potrebbe produrre in relazione alle singole componenti esaminate.

In particolare, la D.D. n. 162/2014 – avente ad oggetto gli indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi – individua l'“Area Vasta ai fini degli Impatti Cumulativi” (AVIC), prendendo in considerazione unicamente gli impianti eolici e gli impianti fotovoltaici.

Tuttavia, come sopra cennato, nel caso di specie il progetto proposto dalla Società attiene alla realizzazione di un impianto agrivoltaico che, proprio in ragione delle sue peculiarità, non può essere assimilato ad un tradizionale impianto fotovoltaico, né, tantomeno, è possibile ritenere applicabile in maniera meccanicistica ed automatica indirizzi e direttive contemplate per gli impianti fotovoltaici, anche agli agrivoltaici, così eliminando le strutturali ed ontologiche differenze di fondo esistenti tra le due tecnologie.

In tale ottica, dunque, emerge la non applicabilità della definizione di Area Vasta di Indagine, ai fini dell'individuazione delle componenti del PPTR in relazione alle quali operare la valutazione di compatibilità paesaggistica dell'iniziativa progettuale in esame.

**2.1.1** Fermo quanto sopra esposto, si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Alle pagine 11 e ss. del parere, il MIC effettua una mera elencazione di *“Beni paesaggistici ed architettonici”* in relazione ai quali, secondo l'Amministrazione, il progetto in esame potrebbe avere delle interferenze dirette ed indirette, ovvero potenziali impatti.

Fermo quanto verrà specificatamente argomentato in relazione alle singole componenti indicate dall'Amministrazione, si precisa che il MIC non ha illustrato quali potrebbero essere i potenziali impatti negativi che il progetto in esame produrrebbe in relazione a tali componenti, limitandosi ad effettuare una mera elencazione di tali beni, la quale, non è tale da soddisfare l'obbligo di motivazione richiesto, in generale, per tutti i provvedimenti amministrativi e, in via rafforzata, alle Amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica..

Al riguardo, appare opportuno rammentare che, in generale, ai sensi dell'articolo 3 della L.241/1990 ss.mm.ii., ogni atto amministrativo deve essere motivato e *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare come la richiamata normativa e la relativa giurisprudenza riguardino la fattispecie di dinieghi di autorizzazione paesaggistica espressi con riferimento ad interventi da realizzare in aree interessate dall'apposizione di vincoli di tutela paesaggistica.

Al contrario, **nel caso di specie il parere negativo è stato reso dal MIC con riguardo ad un progetto da realizzare in un'area che non è interessata dall'apposizione di alcun vincolo, con la conseguenza che – ferma la non vincolatività del parere – l'onere motivazionale imposto nei termini sopra riferiti non può che ritenersi ulteriormente rafforzato.**

In particolare, di seguito si esaminano le singole componenti richiamate dall'Amministrazione nel parere, in relazione alle quali, si dimostrerà che non sussiste alcuna interferenza con il progetto.

**Più nel dettaglio, in merito ai “Beni Paesaggistici e Architettonici”:**

a) Con riferimento alle “Componenti idrologiche” il MIC effettua una elencazione di una serie di Beni Paesaggistici (“Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”) i quali, tuttavia, come si evince anche dall'Elaborazione cartografica riportata dal Ministero a pagina 11 del parere, non sono in alcun modo interessati dall'impianto *de quo*, con conseguente insussistenza di qualsiasi interferenza con lo stesso e con le relative opere di connessione.

Analoghe considerazioni devono svolgersi, poi, anche con riferimento all'UCP “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R” (Valle dell'Elce) il quale, come confermato dallo stesso MIC, è distante circa 700 metri dall'area 1 del campo agrivoltaico.

In merito al “Reticolo idrografico di connessione della R.E.R” (Canale Fara) si segnala come l'interferenza rispetto al progetto sia assolutamente irrilevante, interessando esclusivamente la fascia di mitigazione esterna.

Ancora, in relazione all'UCP “Aree soggette a vincolo idrogeologico” il MIC afferma che “*il cavidotto di connessione alla SSE presenta interferenza diretta con aree soggetto a vincolo idrogeologico*”.

Al riguardo deve, in primo luogo, segnalarsi come la circostanza che parte del cavidotto verrà realizzato in un'area soggetta a vincolo idrogeologico esuli del tutto dalla valutazione in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento.

In secondo luogo, siffatta circostanza non integra in alcun modo un elemento ostativo alla realizzazione dell'iniziativa progettuale de qua, dal momento che la presenza del vincolo in questione richiede esclusivamente la necessità di acquisire il nulla osta da parte della competente Amministrazione la quale, semmai, potrà indicare le prescrizioni progettuali ritenute idonee alla salvaguardia della zona vincolata.

Peraltro, in specie, il cavidotto interferirà con le aree soggette a vincolo idrogeologico lungo la viabilità esistente e sarà interrato con scavo semplice per il quale sarà previsto il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, la sua realizzazione non comprometterà in alcun modo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti.

**b)** Le considerazioni sopra svolte possono essere riproposte anche con riferimento alle “*Componenti geomorfologiche – UCP “Versanti”*” in relazione alla quale non esiste alcuna interferenza stante che quest’ultima dista circa 1000 metri dall’area 1 del campo agrivoltaico.

**c)** In merito alle “*Componenti botanico-vegetazionali*”, a differenza di quanto asserito dal MIC si segnala come le uniche, minime, interferenze esistenti riguardino la fascia di rispetto arborea o, comunque, la recinzione, mentre alcun tipo di interferenza, neppure minima, sussiste con riferimento al BP “Boschi” e neppure con la successiva componente individuata dal MIC (“BP Parchi e riserve e relativi UCP Area di rispetto dei parchi e delle riserve”) in quanto il Parco naturale regionale Medio Fortore si colloca a circa 1300 metri dall’area 1 dell’impianto agrivoltaico.

**d)** In merito alle “*Componenti culturali e insediative*” si osserva come sia lo stesso Ministero a segnalare la notevole distanza che intercorre tra i beni e le aree ivi individuate e l’impianto di cui si discute, con conseguente assenza di qualsivoglia interferenza.

Le uniche interferenze concrete attengono al fatto che le attività colturali esterne all’area di impianto saranno svolte nell’area di rispetto delle masserie “laccio Olivi” - e pertanto non può parlarsi di un reale impatto in ragione delle attività ivi svolte in area agricola - e “Scivolaturo” rispetto alla quale si realizzerà, su viabilità esistente, un tratto del cavidotto interrato, che dunque non andrà ad incidere sul contesto paesaggistico.

**e)** Parimenti irrilevante si rivela il riferimento all’UCP “*Zone gravate da usi civici*” dal momento che, come segnalato dal MIC, la zona interessata dalla presenza di usi civici (Zingari-Belvedere) dista circa 2 km dall’area 2 del campo agrivoltaico e il solo cavidotto sarà realizzato lungo una viabilità esistente che interrompe l’uso civico.

**f)** Avuto riguardo alle “*Componenti dei valori percettivi*” si osserva che con riferimento all’UCP “*Strade a valenza paesaggistica*” – distante dall’impianto circa 1,7 km come rilevato proprio dal MIC – non sussista alcun tipo di interferenza dal momento che la visuale verso l’impianto è del tutto oscurata dalla vegetazione esistente e, pertanto, le relative strutture – la cui altezza non supera i 3 metri – risulteranno completamente mascherate dalla vegetazione esistente.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in merito all’UCP “*Strade Panoramiche*” in quanto dall’elaborato denominato “DW22150D-V07 – Fotoinserimenti” si evince chiaramente come l’impianto agrivoltaico non sia visibile dai punti di interesse citati dall’Amministrazione nel parere odiernamente contestato, anche in ragione della presenza della fascia di mitigazione esterna, prevista nel progetto predisposto dalla Società, la quale permette di schermare la presenza dell’impianto il quale risulta visibile esclusivamente dai punti più prossimi alla SP 37.

Per completezza, si ribadisce come il parere del MIC ed i rilievi mossi in merito ai beni sopra citati, oltre che inconducibili per le ragioni spiegate, non possano assumere alcuna valenza istruttoria in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto in virtù del fatto che con l’approvazione del D.L.

n. 13/2023, convertito con L. n. 41/2023, è stato eliminato qualsiasi potere di intervento del Ministero della cultura nel caso di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.

## 2.2 Beni Archeologici.

Per quanto riguarda i Beni Archeologici, secondo il MIC, l'area su cui insisterà il progetto interesserebbe *“un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica”*, sostenendo che vi sarebbero evidenze archeologiche che *“interferiscono direttamente con le opere a progetto”*.

**Nel medesimo paragrafo del parere, tuttavia, il MIC afferma che “l'impianto non ha evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica”.**

Ciò, in quanto da una attenta disamina del parere, ciò che si evince è che, in effetti, il sito è scevro da vincoli o da evidenze archeologiche, posto che le “anomalie da fotointerpretazione”, l'asserita “dispersione di laterizi” ovvero l'asserito interessamento di una viabilità antica “ricostruita” (ossia non accertata ma solo ipotizzata in testi da parte di studiosi), richiamati in parere, non possono assurgere al ruolo di condizioni ostative alla realizzazione del progetto.

Ebbene, appare evidente come la circostanza che l'area prescelta per la realizzazione del progetto non sia interessata da alcun vincolo archeologico sia sintomatica del fatto che, rispetto alla stessa, non siano state rinvenute esigenze di tutela e, dunque, non possano introdursi condizioni in tale ambito ostative all'installazione dell'impianto progettato dalla Società.

Peraltro, per quanto riguarda il richiamo al concetto di “riserva archeologica” ex L. n. 57/2015, non può qualificarsi come tale in quanto tale fattispecie, in coerenza col su esteso principio, impone l'apposizione di un vincolo espresso, mediante *“l'acquisizione o la tutela con altri mezzi appropriati, da parte dei poteri pubblici”* di tali siti.


Nel caso di specie mancano interventi di tale tenore sul sito di interesse che, come tale, non può qualificarsi quale “riserva archeologica”.

Si segnala che l'elencazione dei beni culturali o archeologici allegata al parere, tratta beni collocati, in posizione assai distante dal sito di progetto, alcuni anche a diversi km e solo uno (asseritamente) a 245 mt.

Al riguardo, si segnala che il bene (“San Nazzario”) che il MIC colloca erroneamente a 245 mt dal campo agrovoltico è in **realtà localizzato a più di 9 km** da quest'ultimo.

Dalla cartografia presente sul sito “Vincoli in Rete”, realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – MIBACT, si evince che nei pressi dell'area oggetto di intervento non vi è alcun bene culturale dichiarato denominato “San Nazzario” e che l'unico bene recante tale denominazione, ossia Masseria di Posta San Nazzario, è collocato, come detto, a circa 9 km dall'area interessata dall'impianto agrivoltico.

Si riporta, di seguito, uno screenshot tratto dal portale cartografico “Vincoli in Rete” nel quale è indicato il bene denominato Masseria di Posta San Nazzario e, all'interno dell'ovale di colore azzurro, l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto in argomento.



Per completezza, si produce la scheda di dettaglio del bene Masseria di Posta San Nazzario (allegato A), tratta dal sito Vincoli in Rete, nella quale è indicato come il bene in parola sia localizzato nel Comune di San Nicandro Garganico.

Si tratta, peraltro, come ammesso in seno al parere, di *“ulteriori siti non compresi tra le componenti individuate del sistema delle Tutele del PPTR”*, i quali, dunque, non assumono alcuna rilevanza sotto il profilo istruttorio in parola.

Quest’ultima considerazione varrebbe anche qualora si trattasse di beni tutelati, e ciò in virtù del fatto che con l’approvazione del D.L. n. 13/2023, convertito con L. n. 41/2023, è stato eliminato qualsiasi potere di intervento del Ministero della cultura nel caso di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.

Infine, non può non rilevarsi come le ritenute criticità non siano tali da giustificare un parere negativo, specie ove si consideri che, fermo restando l’onere di approfondimento richiesto dalle Linee Guida approvate con DPCM 14 febbraio 2022, al più, l’attività di realizzazione dell’impianto potrà essere accompagnata da una prescrizione inerente la previsione della supervisione di un archeologo in corso d’opera.

### 2.3 Impatti Cumulativi

Il parere negativo reso in merito agli “impatti cumulativi” si basa sulla considerazione che l’impianto di progetto *“si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l’istruttoria per l’acquisizione delle relative autorizzazioni nell’area buffer dell’impianto in oggetto”*.

A tal uopo viene impropriamente ed illegittimamente richiamata anche la disciplina regionale in materia dettata dalla D.G.R. n. 2122/2012.

Invero, le considerazioni svolte sul punto dal MIC sono errate e fondate su presupposti che travisano sia la portata della normativa statale di riferimento che la menzionata D.G.R., come attuata mediante gli “Indirizzi applicativi” di cui alla D.G.R. n. 162/2014.

a) In primo luogo, nel parere si assimila, ai fini della verifica del c.d. effetto cumulo, l'impianto in parola con i fotovoltaici a terra e gli eolici.

In precedenza, si è data evidenza del fatto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha potuto discernere la sostanziale autonomia tipologica che connota gli impianti agrivoltaici rispetto ai fotovoltaici a terra.

Per non incorrere in ripetizioni, si ribadisce soltanto come, nell'agrivoltaico, come nel caso in oggetto, l'impianto è strutturato in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. A maggior ragione, poi, non può sussistere alcuna analogia tra agrivoltaico ed eolico.

Tale discriminine è stato rilevato – proprio con riferimento all'applicazione della disciplina regionale pugliese in materia di cumulo tra impianti FER – dal Consiglio di Stato, il quale ha di recente osservato che *“il richiamo, ..., al criterio A di cui alla DGR n. 162/2014 non appare pertinente rispetto al caso di che trattasi, avendo quest'ultima previsione lo scopo di prevenire il consumo di suolo derivante dalla installazione di impianti fotovoltaici a terra. Esso, pertanto, **mal si attaglia alla fattispecie di un impianto agro-voltaico** che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento e **che, per tale ragione, non implica ulteriore consumazione di suolo, ma avendo come scopo quello di coordinare l'attività di produzione di energia e attività agricola**”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029).

Ed ancora, è stato osservato che *“**non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico "classico"**”* (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 26 aprile 2022, n. 568).

Ne consegue che per la verifica dell'effetto cumulo – il MIC non ha tenuto in considerazione la distinzione tra impianti agrivoltaici ed impianti aventi caratteristiche costruttive non analoghe, quali i fotovoltaici a terra e gli eolici.

Dunque, il MIC ha fatto cattivo uso della D.G.R. 2122/2012 e della D.G.R. n. 162/2014, laddove ha applicato la rispettiva disciplina in materia di cumulo – espressamente limitata ad impianti fotovoltaici a terra ed eolici – anche all'impianto agrivoltaico in parola, ritenendo altresì, illegittimamente, la sussistenza di un effetto cumulo con impianti appartenenti a diverse categorie progettuali.

Il predetto assunto, peraltro, trova conferma in forza del D.M. 30 marzo 2015, recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA, in seno alle quali è dettata la disciplina nazionale del “criterio del cumulo” al fine di perimetrarne l'ambito di applicazione, ove si precisa che la valutazione sul

cumulo ambientale dei progetti deve avvenire tra quelli appartenenti alla medesima categoria progettuale.

Sul punto, per precisione, si segnala come nell'area vasta esaminata dal MIC non insistano impianti agrivoltaici esistenti ovvero autorizzati.

**b)** Sotto diverso profilo, il MIC nel parere, oltre a descrivere una illegittima valutazione degli effetti cumulativi tra impianti appartenenti a categorie progettuali diverse, introduce in tale indagine anche quei progetti *“per i quali è ancora in corso l’istruttoria per l’acquisizione delle relative autorizzazioni”*. Ebbene, al riguardo, risulta del tutto pacifico che la valutazione degli impatti cumulativi di un impianto con altre iniziative FER nel medesimo territorio debba essere effettuata con riferimento agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati) nonché agli impianti autorizzati, ovverosia quelli rispetto ai quali si sia concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta attivato.

Gli interpreti hanno escluso dall'ambito della valutazione degli impatti cumulativi finanche i progetti che abbiano già ottenuto il provvedimento di VIA favorevole, rilevando come gli stessi potrebbero non venire mai eseguiti.

Secondo i giudici, invero, la superiore impostazione si spiega in virtù del fatto che, a ragionare diversamente, verrebbe illegittimamente *“frustrata la funzione della valutazione di impatto ambientale, che ha come obiettivo quello di evitare interferenze effettive tra impianti tali da determinare (con alto grado di probabilità) effetti negativi e significativi sull’ambiente”* (cfr. TAR Sardegna – Cagliari, sez. I, 15 aprile 2014, n. 280).

Ancora, è stato affermato che *“al punto 4 dell’allegato IV bis si legge: “Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell’allegato V”, che, per come chiarito, fa più volte riferimento agli effetti del progetto che si cumulano con altri progetti esistenti e/o approvati”* (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 1935).

Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente che il parere del MIC non tiene conto della ratio della procedura di VIA limitando l'autorizzazione di un progetto in un'area *ex lege* idonea ad ospitarlo, per il timore di una futura e potenziale proliferazione di iniziative FER nella medesima area, in un'ottica dunque sproporzionatamente preventiva e precauzionale, che muove dalla mera ipotesi che, nell'area in questione, possano essere autorizzati altri progetti che, allo stato, risultano solo in fase di istruttoria.

Sul punto, valga l'insegnamento del Consiglio di Stato, secondo cui *“Nemmeno può rilevare, ..., la questione della presenza nell’area di altri impianti. In senso contrario occorre sottolineare che la Provincia muove dall’erronea premessa che valorizza, ai fini della valutazione di che trattasi, non solo gli impianti già realizzati, bensì, e per la maggior parte, impianti in corso d’esame. L’impostazione della Provincia incontra, invero, l’obiezione per cui ogni nuova istanza verrebbe elisa dalla valutazione di altra istanza e così via. Alla luce di quanto sin qui osservato emerge*

*l'inconferenza dei richiami, contenuti nel provvedimento negativo di Paur, al fatto che il territorio di Brindisi sarebbe interessato da numerose istanze inerenti a impianti FER ovvero alla presenza di altri campi fotovoltaici (non agrivoltaici) nelle "vicinanze", ragioni per le quali l'impianto proposto da XXX S.p.A genererebbe un'ulteriore "artificializzazione" dei luoghi* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029).

Al riguardo, infine, deve segnalarsi come il D.M. 30 marzo 2015, recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA, in seno alle quali è dettata la disciplina nazionale del "criterio del cumulo", al fine di perimetrarne l'ambito di applicazione, precisi che la valutazione sul cumulo ambientale dei progetti, appartenenti alla medesima categoria progettuale e insistenti in un'area compresa entro i limiti territoriali indicati, deve essere effettuata con riferimento agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati) nonché agli impianti (solo) autorizzati (e quindi ancora da realizzare), ovvero sia quelli rispetto ai quali si è concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta adottato. Analogamente, l'allegato VII al Testo Unico dell'Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad "ad altri progetti esistenti e/o approvati".

Ne consegue che il parere del MIC si basa su presupposti illegittimi.

**c)** In virtù della su estesa ricostruzione, applicando al caso di specie il criterio della "pressione cumulativa" richiamato anche dal TAR Bari con la decisione n. 568/2022, poiché non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico nell'area vasta di riferimento – bensì solo di tipo fotovoltaico a terra ed eolico – il relativo indice risulta essere, oggi, pari a "zero", ovviamente inferiore alla soglia limite del 3% fissata nella D.G.R. n. 162/2014.

Prudenzialmente la Società, in seno all'elaborato "V O6 - Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti", ha operato la verifica dell'indice di pressione cumulativa avendo a riferimento gli impianti fotovoltaici a terra esistenti o autorizzati ricadenti nell'area vasta calcolata sulla scorta dei parametri di cui alla citata D.G.R. n. 162/2014, ed il relativo esito ha segnalato un indice di pressione dello 0,86% inferiore alla soglia limite del 3%.

Ne consegue che nessuna criticità discende dall'impianto in parola sotto il profilo degli impatti cumulativi.

**d)** Alla luce di quanto dedotto in merito alla considerazione svolta in seno al parere e volta a contestare l'asserita insufficienza dei "fotoinserimenti" forniti in Relazione dalla Società, si può osservare come la Società abbia debitamente argomentato in merito a tale aspetto chiarendo che *"l'impatto visivo cumulativo con gli altri impianti esistenti nella zona, sia fortemente contenuto da queste caratteristiche del territorio e che pertanto l'intervento proposto sia compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori del paesaggio"*.

Di contro, il MIC non ha formulato alcuna osservazione puntuale, in senso opposto.

e) In merito all'asserito "consumo di suolo" si rinvia a quanto già dedotto in premessa laddove si descrivono le connotazioni tipologiche degli agrivoltaici, fermo restando che dall'elaborato "C21\_RELAZIONE AGRONOMICA – PIANO AGROSOLARE" si evince che dei 194,95 ettari occupati dall'impianto, infatti, il 72% pari a 146,21 ettari, saranno destinati ad attività agricola; in particolare 43,92 ettari saranno destinati esclusivamente all'impianto colturale (grano della cultivar Marco Aurelio e fascia di mitigazione olivetata), mentre 151,03 ettari saranno utilizzati simultaneamente per l'installazione dei moduli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica, e per l'impianto colturale (ortive in rotazione quadriennale) nello spazio libero tra le file fotovoltaiche.

## 2.4 Alterazione Percettiva

Con riferimento a tale profilo, nel parere del MIC (pag. 17) si afferma che la Società avrebbe prodotto delle *"fotosimulazioni non idonee a mostrare il reale aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare sul territorio circostante"*.

Al riguardo, invero, merita osservarsi come le fotosimulazioni prodotte dalla Società (elab. DC22150D-V06 e DW22150D-V07) risultino perfettamente in linea con i criteri all'uopo indicati dalla D.G.R.162/2014 la quale, benché riferita ad impianti fotovoltaici e non agrivoltaici quale è quello in esame, richiede che i punti di osservazione siano *"individuati lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico"*.

Ebbene, i punti di osservazione riportati dalla Società sono stati individuati avuto riguardo alle indicazioni contenute nella disposizione ivi richiamata e la qualità delle immagini è tale da consentire una piena e dettagliata analisi dello stato dell'arte.

Per quanto riguarda la considerazione del MIC che le opere di mitigazioni previste non sarebbero adeguate a rendere non visibili i tracker, stante le rispettive dimensioni individuate nel progetto, si specifica che nelle fotosimulazioni prodotte dalla Società si evince come i tracker avranno un'altezza pari a 2,45 mt e non, invece, 2,88 mt come erroneamente riportato dal MIC. Inoltre, gli alberi di ulivo inseriti nella fotosimulazione sono di altezza pari a 2,50 mt e, dunque, idonei a schermare la recinzione dell'impianto, avendo quest'ultima un'altezza pari a 2 mt.

In disparte la circostanza per la quale una simile motivazione non può assurgere ad elemento ostativo alla positiva valutazione circa la compatibilità paesaggistica del progetto, in ogni caso si osserva come in ossequio al principio del c.d. dissenso costruttivo, il MIC avesse l'obbligo di indicare al più eventuali prescrizioni al fine di superare le asserite criticità rilevate e rendere così il progetto meritevole di una valutazione positiva da parte dell'Amministrazione.

## 2.5 Altri profili di erroneità ed illegittimità del parere.

a) Infine, in merito alla presunta incompatibilità del progetto in parola, sia rispetto alle caratteristiche che connotano il paesaggio in cui lo stesso si inserisce, sia avuto riguardo alle indicazioni promananti dal PPTR, il MIC richiama, a presunto elemento ostativo, la circostanza che *“le opere previste dalla Società ricadono in un’area dominata dal seminativo non irriguo...nelle vicinanze si rileva la presenza di appezzamenti a colture legnose”, ovvero ancora il fatto che, a suo dire, “il progetto in esame non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d’uso della Sezione C2 della Schede d’ambito di riferimento (Gargano e Tavoliere)”*.

Anche i su menzionati generici richiami al PPTR ed alla destinazione agricola dell’areasi precisa che si è ampiamente dimostrato come le aree di impianto siano libere da vincoli di sorta e inoltre, in quanto tali mozioni di principio dedotta dal MIC sono state superati dai più recenti indirizzi assunti dalla Regione Puglia in materia di agrivoltaici.

Si fa riferimento alle delibere della Regione Puglia n. 400/2021 e n. 556/2022 anch’esse ispirate ad una chiara promozione degli impianti agrivoltaici, capaci di *“integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale” e di rappresentare “una soluzione fondamentale se vengono seguiti i seguenti principi: - produzione agricola e produzione di energia devono utilizzare gli stessi terreni; - la produzione agricola deve essere programmata considerando le economie di scala e disporre delle aree di dimensioni conseguenti; - andranno preferibilmente considerate eventuali attività di prima trasformazione che possano fornire valore aggiunto agli investimenti nel settore agricolo; - la nuova organizzazione della produzione agricola deve essere più efficiente e remunerativa della corrispondente produzione tradizionale; - la tecnologia per la produzione di energia elettrica dovrà essere, prevalentemente, quella fotovoltaica: la più flessibile e adattabile ai bisogni dell’agricoltura; - il fabbisogno di acqua delle nuove colture deve essere soddisfatto, prevalentemente, dalla raccolta, conservazione e distribuzione di acqua piovana e l’energia elettrica necessaria dovrà essere parte dell’energia prodotta dal fotovoltaico installato sullo stesso terreno”*.

Il progetto in parola si ispira esattamente a tali criteri e, invero, nel parere del MIC non è dato rinvenire alcun rilievo in merito alla loro violazione.

Dunque, ancora una volta, da parte del MIC *“la ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e*

*dunque ad assicurare, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi"* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n.8258).

Invero, il progetto di titolarità dalla Società prevede la introduzione di colture ortive, in rotazione quadriennale, nello spazio interfilare tra i moduli posti in posizione orizzontale, nonché la realizzazione di una fascia di mitigazione perimetrale olivetata e la coltivazione di grano della cultivar Marco Aurelio.

Alla luce delle pregresse considerazioni, dunque, si ritiene che l'impianto sia coerente con gli indirizzi in materia, sia nazionali che regionali, (nè una simile spiegazione è stata fornita dal MIC) e che l'"identità e la memoria collettiva" non siano pregiudicati dalla realizzazione dell'impianto stesso.

Peraltro, non si comprende neppure la motivazione per la quale il Ministero segnali, quale elemento ostativo, la presenza "nelle vicinanze" di appezzamenti a colture legnose specializzate, con uliveti e appezzamenti a vigneti da vino.

Al riguardo, infatti, posto che l'area prescelta per la realizzazione dell'iniziativa della Società risulta *ex lege* idonea ad ospitarla alcun rilievo può assumere la circostanza che "nelle vicinanze" dell'area destinata ad ospitare l'impianto vi siano appezzamenti con vigneti ed uliveti.

Allo stesso modo, si ritiene che non siano coerenti i rinvii al SEN ed al PNIEC.

Ed infatti, gli impianti agrivoltaici si innestano nella pianificazione delle opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili che si è posta l'Italia nell'ambito degli impianti assunti a livello eurounitario.

Al riguardo, occorre evidenziare che la Missione 2 - Rivoluzione Verde e Transizione ecologica, Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, per l'Agro-fotovoltaico (Investimento 1.1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (p.n.r.r.) ha previsto lo stanziamento di 1,10 miliardi di euro, per installare da impianti agro-fotovoltaici pari a una capacità produttiva di 1,04 GW, corrispondente a una produzione di circa 1.300 GWh annui, con riduzione delle emissioni di gas serra stimabile pari a circa 0,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

**b)** In ultimo, il MIC ha inserito nel parere una mera elencazione di alcune "Invarianti strutturali" (pag. 20/21).

In merito a tali "Invarianti" la Società nella Relazione paesaggistica (par. 2.1.1.4, doc. 12) e l'elaborato "V O6 - Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserimenti" (cfr. "Incidenza del progetto sulla figura territoriale", pag. 18 e ss., doc. 13), ha ampiamente descritto le ragioni in forza delle quali il progetto non andrà ad incidere negativamente su di esse.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene di aver fornito adeguati elementi affinché Codesta Spett.le Amministrazione procedente superi la posizione assunta, comunque in maniera non vincolante, dal MIC, il cui parere reca, illegittimamente ed ingiustificatamente, un giudizio negativo.

Si chiede, pertanto, che il procedimento si concluda con il rilascio di un provvedimento VIA integralmente positivo rispetto al progetto presentato.

Distinti saluti.

Genova,

---

ERG Solar Holding S.r.l.  
Legale rappresentante n.q.

Allegato A

Sistema VincoliInRete:



ID	207835
Codice regione (NCTR)	
Numero catalogo generale (NCTN)	
Suffisso numero catalogo generale	
Livello (RVEL)	
Denominazione	MASSERIA DI POSTA S. NAZARIO
Tipo scheda	Architettura
Tipo bene	fattoria
Condizione Giuridica	
Destinazione d'uso	
Interesse Culturale	Di interesse culturale dichiarato
Gerarchia	individuo
Fonte	
Regione	Puglia
Provincia	Foggia
Comune	San Nicandro Garganico
Località	S. NAZARIO
Toponimo	
Indirizzo	
Denominazione ECP	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Secolo Da	
Secolo A	
Frazione secolo Da	
Frazione secolo A	
Anno Da	
Anno A	
Presente in SigecWeb	NO
Presente in Carta del rischio	SI (42063)
Presente in Beni tutelati	NO

Proveniente da VirApp	NO
-----------------------	----

### Dati Catastali

Tipo Catasto	
Cod. Catastale Comune	
Sezione	
Foglio	
Particella	
Subalterno	
Note	
Provenienza	

### Atti Amministrativi

Decreto	L. 1089/1939 art. 4
Data vincolo	27/06/1987
Riferimento normativo	
Tipo provvedimento	
Tipo altro provvedimento	
Num. trascriz. Conservatoria	
Data trascriz. Conservatoria	